

TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Fallimentare

RG 1/2025 CONCORDATO SEMPLIFICATO (CCI)

Al Curatore del Fallimento (a mezzo pec da SIECIC)

Al PM sede (a mezzo pec)

Alla Direzione Provinciale delle Entrate di VERCELLI (a mezzo pec)

Al Registro Imprese c/o CCIAA di VERCELLI (a mezzo pec)

All'Archivio Notarile di Novara (a mezzo pec)

Al Consiglio Notarile di Novara (a mezzo pec)

All'Agenzia delle Entrate-Riscossione (a mezzo pec)

All'INPS di VERCELLI

Oggetto: **INAMMISSIBILITA' CONCORDATO SEMPLIFICATO (R.G.1/2025)**

SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO SPA C.F. 08850400154

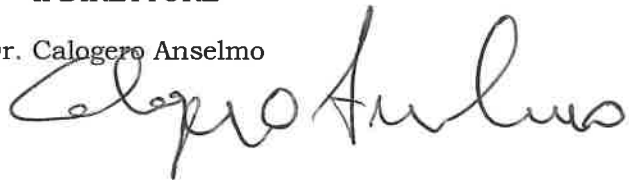
Si comunica che il Tribunale di Vercelli, riunito in Camera di Consiglio, con decreto del 17.11.2025, depositato il 20.11.2025, ha dichiarato l'inammissibilità del CONCORDATO SEMPLIFICATO e la contestuale apertura della liquidazione giudiziale della società in oggetto, con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 34/2025, pubblicata in data 21 novembre 2025.

Si allega: 1) estratto del decreto di inammissibilità

Vercelli, 21 novembre 2025

Il DIRETTORE

Dr. Calogero Anselmo





TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE -FALLIMENTARE

Il Tribunale, così composto:

Dott.ssa Michela Tamagnone

Presidente

Dott.ssa Claudia Gentili

Giudice relatore

Dott.ssa Elisa Trotta

Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.11.2025
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente,

DECRETO

1. La ricorrente Sacal Spa in data 28.08.2024 depositava istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 18 e 19 CCI;

l'esperto nominato dalla CCIAA, avv.to Mariangela Restaino, ha accettato l'incarico e il Tribunale, a seguito del contraddittorio con i creditori intervenuti in data 8.10.2024, confermava le misure protettive richieste, la cui efficacia veniva prorogata dal Tribunale su istanza della debitrice fino al 3.02.2025.

Con il piano di risanamento la ricorrente puntava alla prosecuzione dell'attività dell'impresa attraverso una triplice azione così riassumibile:

a) FORNITORI: iniziale sospensione dei pagamenti del debito commerciale pregresso al deposito dell'istanza di accesso alla presente procedura, con conseguente estinzione dello stesso, a partire da marzo 2025, tramite rateizzazioni in 36 mesi;

b) NUOVA FINANZA: con una duplice destinazione, per circa 20 milioni dedicata ad un piano di investimenti da effettuarsi in arco degli esercizi 2025 e 2026, al fine di efficientare la produzione e, per un importo pari a 16 milioni utilizzata a sostegno del capitale circolante anche per favorire l'iniziale ripresa produttiva.

c) CONTRIBUTO SOCI: a supporto del patrimonio netto della Società, in arco di Piano, la manovra prevedeva, subordinatamente alle condizioni sopradescritte, la conversione in equity di parte dei finanziamenti intercompany erogati da Cordifin per un importo di 5 milioni di euro. In aggiunta a tale impegno la Capogruppo si impegnavo, nei limiti dei crediti da consolidato fiscale e consolidato IVA già maturati, a sostenere l'eventuale fabbisogno di cassa emergente, tramite la pronta liquidazione di detti crediti vantati da Sacal verso la Capogruppo.

In data 31.01.2025 l'esperto depositava la relazione finale e la società in data 31.03.2025 depositava ricorso per l'omologa del concordato semplificato che prevedeva:



(omissis)...

all'art. 25 sexies c. 3 CCI, oltre che inammissibile, non può ritenersi idonea a supportare un giudizio di affidabilità delle garanzie offerte, in quanto si tratta di mere valutazioni del dott. Buscemi che prescindono dalla produzione ed allegazione di documentazione contabile di supporto e dalla prestazione di effettive garanzie.

Deve dunque confermarsi il giudizio già espresso dal Tribunale con decreto del 18.06.2025 circa l'impossibilità di giungere ad un giudizio di affidabilità e serietà delle garanzie offerte con la proposta di concordato.

9. Alla luce di tali motivazioni, emerge la carenza originaria e sopravvenuta delle condizioni di apertura e di ammissibilità del concordato semplificato; tra queste rilevano la inverosimiglianza del piano, l'impossibilità di verificare la correttezza delle appostazioni contabili e l'affidabilità delle garanzie offerte, l'omessa informativa al Tribunale e ai creditori di talune circostanze rilevanti che incidono sulla stessa fattibilità giuridica ed economica del piano (disastro ambientale, pendenza del procedimento penale e del giudizio al TAR per la revoca dell'AIA in relazione alle attività oggetto del piano, ripetute violazioni alle prescrizioni dell'AIA nonché agli obblighi imposti con il sequestro preventivo dell'impianto), il difetto di completezza, chiarezza e trasparenza in punto di indicazione del valore di liquidazione, degli oneri di bonifica e dei termini stessi della proposta, che si traducono in un grave difetto di ammissibilità del piano.

Tali circostanze determinano, infatti, l'irritualità della proposta e non consentono al Tribunale di giungere ad un vaglio circa la fattibilità della stessa e dell'utilità eventualmente riservata a ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le opposizioni avanzate dai creditori devono pertanto ritenersi fondate; sulla domanda di apertura di liquidazione giudiziale, il Tribunale provvede con separato provvedimento nell'ambito del giudizio RGPU 12/2025.

Visto l'art. 25 sexies CCI

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per l'omologa del concordato semplificato proposto da Sacal Spa, con sede legale in Carisio (VC) strada Complanare 10, 13040; manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'iscrizione al registro delle imprese.

Vercelli, 17.11.2025

Il Giudice estensore

Dott.ssa Claudia Gentili

Il Presidente

Dott.ssa Michela Tamagnone

